COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

XLIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE' COCCI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 445

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 445

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea*):

Disposizioni modificative ed integrative delle leggi 30 luglio 1959, n. 623 e 16 settembre 1960, n. 1016. (2887);

RAFFAELLI ed altri: Inclusione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro tra gli Istituti cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960 n. 1016. (2535). 445

PRESIDENTE 445, 446, 447, 451, 452
FAILLA 446, 448, 449, 450, 451, 452
CASTAGNO 446, 449, 450, 451
DOSI, *Relatore* 449, 451
COLOMBO, *Ministro dell'industria e del Commercio*. 449, 450, 451
GRANATI 451
ANDERLINI 451, 452
AMADEO ALDO 451
MERENDA 451
TROMBETTA 451

Disegno di legge (*Discussione*):

Finanziamenti a favore dell'industria serica. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (2935) . . . 453

PRESIDENTE 453, 454, 455, 456
DOSI, *Relatore* 453, 454, 455
COLLEONI 453
CASTAGNO 453, 454, 455
TROMBETTA 453
INVERNIZZI 454, 455
BIAGGI NULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 455

Votazione segreta:

PRESIDENTE 452

La seduta comincia alle 9,30.

MERENDA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Alliata di Montereale, Battistini Giulio, Gullotti e Lucifero.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno il deputato Longo è sostituito dal deputato Santarelli Ezio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni modificative ed integrative delle leggi 30 luglio 1959, n. 623, e 16 settembre 1960, n. 1016 (2887) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri: Inclusione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro tra gli Istituti di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016 (2535).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni modificative ed integrative delle leggi 30 luglio 1959, n. 623, e 16 settembre 1960, n. 1016 » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri: « Inclusione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazio-

nale del lavoro tra gli Istituti di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016 ».

Riprendiamo oggi la discussione di questi provvedimenti, dopo un certo intervallo che ha consentito la presentazione di emendamenti e proposte, pervenuti in gran numero. Conclusa la discussione generale, passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, sono prorogati dal 30 giugno 1961 al 30 giugno 1962, per la presentazione delle domande di finanziamento, e dal 31 dicembre 1961 al 31 dicembre 1962, per la stipulazione dei relativi contratti ».

Sono stati presentati vari emendamenti. Tra questi, uno sostitutivo degli onorevoli Failla ed altri, del quale do lettura:

« *Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

« I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, sono prorogati dal 30 giugno 1961 al 30 giugno 1964 per la presentazione delle domande di finanziamento, e dal 31 dicembre 1961 al 31 dicembre 1964 per la stipulazione dei relativi contratti.

La legge 30 luglio 1959, n. 623, è modificata ed integrata a norma degli articoli seguenti ».

FAILLA. Propongo l'accantonamento momentaneo della discussione sull'articolo 1 e su questo emendamento, che potranno essere meglio esaminati dopo l'approvazione delle questioni di fondo. Poiché ho la parola, onorevole Presidente, mi consenta di far rilevare che il ritardo nella ripresa della discussione non si deve alla richiesta fatta da parte nostra di poter presentare degli emendamenti, in quanto questi sono stati presentati prima del 15 maggio. Questo tengo a precisare.

PRESIDENTE. Comunque non mi sembra vi sia ricerca di colpevolezza da parte di alcuno. Sono d'accordo per l'accantonamento. Passiamo allora all'esame dell'emendamento aggiuntivo 1-*bis*, presentato dall'onorevole Marotta e trasmessoci dal relatore onorevole Dosi:

« Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è così modificato:

« Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, i limiti di importo di cui al precedente comma sono stabiliti in relazione a quanto determina il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio per il finanziamento delle medie e piccole industrie nei territori predetti ».

Esso costituisce, in tema di limiti di importo, la modifica più drastica, e – pertanto – lo pongo in votazione per primo.

(*È approvato*).

Passiamo ora ad altri emendamenti su altro argomento; quello della definizione di piccola e media impresa. Un primo emendamento presentato dagli onorevoli Anderlini, Castagno, Ballardini, Ceravolo, Faralli, Bertoldi, Menchinelli, questa mattina stessa, è del seguente tenore:

« Ai sensi della legge 31 luglio 1959, n. 623, deve intendersi per piccola industria l'impresa in cui siano occupati non più di cento dipendenti e il cui capitale investito – comprese le normali scorte – non superi i due milioni di lire per addetto e nella quale – se è costituita sotto forma di società per azioni – la maggioranza azionaria sia detenuta dai soci che in essa svolgono la loro normale attività; deve intendersi per media industria la impresa in cui siano occupati non più di 500 dipendenti e il cui capitale investito – comprese le normali scorte – non superi lire 6 milioni per addetto.

Per la determinazione dei requisiti di cui al comma precedente per impresa deve considerarsi il complesso delle attività svolte direttamente o indirettamente dall'azienda principale e nelle sue eventuali sezioni distaccate o filiali comunque collegate ».

L'onorevole Castagno ha facoltà di illustrarlo.

CASTAGNO. L'illustrazione l'abbiamo già fatta, in parte, durante la discussione generale, quando abbiamo prima chiesto che ci dessero gli elementi per poter giudicare come la legge n. 623 fosse stata applicata e, soprattutto, per poter conoscere chi ne avesse usufruito. Noi riteniamo che sia indispensabile qualificare la piccola e la media impresa, perché mentre per la piccola impresa vi è, mi sembra, una legge che ne stabilisce un certo limite, per gli altri tipi di impresa non ve ne è alcuna. D'altronde, piccola e media industria è un termine un po' vago, e non vi è nulla che possa meglio definirlo, salvo alcune disposizioni – di carattere interno – delle Commissioni ministeriali e interministeriali che fino ad oggi hanno stabilito il limite, per la media impresa, di cinquecento operai; tutto ciò, però, dice molto poco. Infatti, non

cinquecento, ma cento operai in una impresa elettrica possono per esempio dire una grandissima impresa, che richiede un investimento di decine di miliardi; mentre, viceversa, cinquecento operai sono una media impresa in quelle particolari industrie che richiedono delle minime attrezzature e quindi un investimento di capitali molto modesto. Crediamo perciò che la qualificazione e determinazione esatta di che cosa si intenda per piccola e media industria debba esser fatta.

Mi sembra che lo stesso onorevole Ministro Colombo non sia lontano da questo concetto della necessità di fissare l'esatta definizione. Ho qui infatti un volumetto, dove è stampata a *cliché* una sua lettera: e se il problema ha richiamato la sua attenzione, evidentemente siamo di fronte ad un problema che non è poi da trascurarsi.

Mi sono sinora soffermato sull'indicazione dei limiti entro i quali un'industria si può definire piccola; uguale considerazione, con le variazioni necessarie, si può fare per la definizione della media industria.

Abbiamo visto, dai dati che il Ministro ci ha cortesemente fornito, che le grandi industrie hanno potuto usufruire della legge 30 luglio 1959, n. 623, attraverso le loro filiali, ad esse strettamente collegate. Cito come esempio il caso della Superga che ha potuto ottenere un credito di 700 milioni e non può certo essere considerata una media industria, essendo una filiale della Pirelli. Potrei citare un'altro caso, quello della F.I.R.A. che ha avuto un credito di 230 milioni ed è strettamente collegata con la Lancia e non può essere considerata una piccola industria. Questi casi si sono verificati nella mia regione, ma certamente ne saranno avvenuti altri in tutta Italia e dimostrano che i criteri fissati dalla legge sono stati largamente falsati. Questi sono i motivi per i quali riteniamo indispensabile definire la piccola e media industria; la nostra opinione solo in parte concorda con quella esposta nell'emendamento presentato dall'onorevole Failla; soprattutto l'entità dell'investimento non ci sembra la base fondamentale per definire un'industria.

PRESIDENTE. Do lettura dei due emendamenti presentati dai colleghi Failla, Tognoni, Granati, Romeo, Spallone, Diaz Laura, Vacchetta, Invernizzi, Alberganti, Natoli e Santarelli:

ART. 1-*A*.

Ai fini dell'ammissione ai beneficî previsti dalla legge e dell'iscrizione nei registri delle piccole imprese industriali, è classificata piccola industria l'azienda industriale che:

1°) non sia direttamente o indirettamente collegata con grandi gruppi privati industriali o finanziari;

2°) non abbia comunque con altri gruppi privati collegamenti che, pur non rientrando nei casi previsti dal precedente punto primo, facciano perdere alle imprese collegate le caratteristiche di piccole aziende industriali;

3°) sia gestita direttamente dal proprio titolare, che svolga in essa personale attività.

Inoltre, su ogni singola impresa, perché sia classificata piccola industria, occorre che esprimano il proprio giudizio motivato gli organismi regionali di cui agli articoli 2-*A* e 2-*B* e, nei casi prescritti, il Comitato nazionale di cui all'articolo 1-*A* della presente legge.

Il giudizio di detti organismi, oltre che sull'accertamento dei requisiti di cui al primo comma, si fonderà sui seguenti elementi:

a) la consistenza del fatturato annuo, che non dovrà in alcun caso superare i 350 milioni di lire;

b) il rapporto tra il valore dei capitali fissi ed il numero degli addetti, che di massima non dovrà superare la media nazionale delle imprese minori del settore;

c) il valore reale dei capitali complessivamente investiti che, di massima, non dovrà superare i 250 milioni di lire.

I limiti indicati al punto *b*) ed al punto *c*) potranno subire delle variazioni in più o in meno, a giudizio degli organismi competenti e nei limiti di non oltre il 50 per cento, ove ciò appaia equo, tenuto conto dello specifico settore dell'attività industriale, nonché di eventuali vantaggi e difficoltà provenienti, in relazione con l'ubicazione dell'azienda, dalle caratteristiche dell'ambiente economico e dalla posizione dell'impresa rispetto ai mercati.

Nei casi di aziende di nuova costituzione, all'atto dell'esame dei relativi progetti, l'elemento di giudizio relativo al fatturato verrà considerato in via presuntiva.

Gli organismi di cui ai già citati articoli 2-*A*, 2-*B* e 2-*C* della presente legge, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche di ciascuna impresa, si avvarranno dei mezzi ritenuti più rapidi ed idonei, non esclusa la richiesta di dichiarazioni giurate da parte degli aspiranti ai beneficî di legge dell'iscrizione nei registri della piccola industria.

ART. 1-*B*.

Ai fini dell'ammissione ai beneficî previsti dalla legge e dell'iscrizione nei registri

delle medie imprese industriali, è considerata media industria l'azienda industriale che:

1°) non sia direttamente o indirettamente collegata con grandi gruppi privati industriali o finanziari;

2°) non abbia comunque con altri gruppi privati collegamenti che, pur non rientrando nei casi previsti dal precedente punto primo, facciano perdere alle imprese collegate le caratteristiche di medie aziende industriali;

3°) sia gestita direttamente dal proprio titolare, che svolga in essa personale attività.

Inoltre, su ogni singola impresa, perché sia classificata media industria, occorre che esprimano il proprio giudizio motivato gli organismi regionali di cui agli articoli 2-*A* e 2-*B* e, nei casi prescritti, il Comitato nazionale di cui all'articolo 1-*A* della presente legge.

Il giudizio di detti organismi, oltre che all'accertamento dei requisiti di cui al primo comma, si fonderà sui seguenti elementi:

a) la consistenza del fatturato annuo, che non dovrà in alcun caso superare gli 800 milioni di lire;

b) il rapporto tra il valore dei capitali fissi ed il numero degli addetti, che di massima non dovrà superare la media nazionale delle imprese del settore;

c) il valore reale dei capitali investiti, che, di massima, non dovrà superare i 1.500 milioni di lire.

I limiti indicati al punto *b*) ed al punto *c*) potranno subire delle variazioni in più o in meno, a giudizio degli organismi competenti e nei limiti di non oltre il 50 per cento, ove ciò appaia equo, tenuto conto dello specifico settore dell'attività industriale, nonché di eventuali vantaggi o difficoltà provenienti, in relazione con l'ubicazione dell'azienda, dalle caratteristiche dell'ambiente economico e dalla posizione dell'impresa rispetto ai mercati.

Nei casi di aziende di nuova costituzione, all'atto dell'esame dei relativi progetti, l'elemento di giudizio relativo al fatturato verrà considerato in via presuntiva.

Gli organismi di cui ai già citati articoli 2-*A*, 2-*B*, 2-*C* della presente legge, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche di ciascuna impresa, si avvarranno dei mezzi ritenuti più rapidi ed idonei, non esclusa la richiesta di dichiarazioni giurate da parte degli aspiranti ai beneficî di legge dell'iscrizione nei registri della media industria.

Sono classificate piccole o medie aziende industriali, ai sensi dell'articolo 1-*A* e del presente articolo, le imprese costituite in forma societaria quando ne abbiano ogni altro requisito e quando non meno della metà del capitale appartenga a soci che svolgano nell'impresa personale attività.

FAILLA. Noi non vogliamo fare un'illustrazione molto ampia ai nostri emendamenti; sia perché confidiamo che siano già stati esaminati, sia perché vogliamo giungere alla conclusione con una certa rapidità. Non ripeterò, pertanto, le argomentazioni di carattere generale, dirò soltanto che ritengo fondamentale definire il concetto di piccola e media industria. Naturalmente, non mi nascondo le numerose difficoltà. Avendo affrontato il problema anche in collegamento con alcune organizzazioni di piccoli e medi industriali, abbiamo visto che non si possono trascurare alcune esigenze: prima di tutto, quella di fissare i principî di carattere generale. Questo è quanto cerchiamo di fare sia nella prima parte dell'articolo 1-*A* sia di quello 1-*B*; abbiamo poi cercato di varare alcuni altri principî, che si riferiscono alla consistenza del fatturato annuo, che per quanto riguarda la piccola impresa industriale è stato fissato in 350 milioni di lire, e per quanto riguarda quella media in 800 milioni. Circa poi il rapporto tra capitali fissi e numero degli addetti, per dare una definizione che possa avere una certa validità nel tema, abbiamo usato la formula che il rapporto tra il valore dei capitali fissi e il numero degli addetti di massima non potrà superare la media nazionale delle imprese minori del settore. Infine, abbiamo cercato di porre alcune cifre come limite per gli investimenti fissi: 250 milioni di lire per la piccola industria; un miliardo e mezzo per la media.

C'è poi, fra gli altri, un altro problema: chi debba valutare, e come, se si tratti di piccola e media industria. Questa valutazione non può essere schematizzata in leggi. Ci sono elementi vari, di diversa natura, e allora si pone il problema della valutazione da parte di organismi che abbiamo visto, come gli organismi regionali e anche nazionali (migliorando il testo della famosa legge n. 623), per cui abbiamo loro lasciato la possibilità di una certa valutazione.

I parametri che abbiamo fissato a proposito della consistenza del fatturato in rapporto al numero di addetti e al valore dei capitali complessivamente investiti, vengono lasciati così a una certa discrezionalità di questi organismi, che devono valutare la qualifica di piccola o media impresa per le varie aziende che ne fanno domanda.

Si pone, dunque, il problema della creazione di questi organismi regionali e della istituzione di registri delle piccole e medie industrie; registri e non albi, perché questi ultimi presuppongono la qualifica professionale degli iscritti.

Tale è il senso del gruppo di emendamenti da noi presentati a proposito della definizione di piccola e media industria; pertanto ritengo che questi emendamenti aggiuntivi 1-*A* e 1-*B* debbano porsi in relazione con gli altri emendamenti 2-*A*, 2-*B* e 2-*C* che si riferiscono al problema delle piccole e medie industrie.

DOSI, *Relatore*. Desidero chiosare per primo il contenuto del gruppo di emendamenti presentati dall'onorevole Failla.

A mio giudizio l'espressione del primo comma dell'articolo 1-*A* « non sia direttamente o indirettamente collegata con grandi gruppi privati industriali o finanziari » è estremamente vaga; se, per esempio, una azienda di piccola entità lavora esclusivamente per conto di un gruppo privato industriale o finanziario, il collegamento esiste o no?

Il secondo comma poi è ancora più elastico. Non sono favorevole alle norme elastiche, soprattutto quando comportano un certo sacrificio da parte della collettività, come accade in questo caso attraverso la differenza dei tassi d'interesse.

Il terzo comma, « sia gestita direttamente dal proprio titolare, che svolga in essa personale attività » non può certo riferirsi anche alle società per azioni.

FAILLA. Sono previste successivamente.

DOSI, *Relatore*. Si prevede come elemento di definizione la « consistenza del fatturato annuo ». Noi tutti sappiamo per esperienza che non si può attribuire importanza fondamentale al fatturato, che è influenzato da moltissimi motivi che niente hanno a che vedere con le dimensioni dell'azienda. Il fatturato dipende esclusivamente dalla natura della azienda. Non dovremmo avere opinioni diverse davanti alla realtà delle cose.

L'espressione « valore dei capitali fissi » si riferisce al valore degli investimenti? Si tratta di due cose diverse.

A mio avviso i due elementi che meno si prestano ad errori sono il capitale investito e il numero dei dipendenti; tali elementi devono essere indicati con l'aggiornamento del loro valore alla realtà attuale. Sono gli unici elementi sui quali possa basarsi la definizione di piccola e media industria; bisogna escludere dalla definizione contenuta nel testo della legge tutti gli altri. Non sono, perciò, favorevole a questi due articoli aggiuntivi.

Passando all'emendamento Castagno, devo dichiarare che non sono favorevole neanche a quella formulazione. Bisogna considerare la realtà tecnologica di oggi che dimostra come il concetto di piccola e media industria si sta evolvendo sì che, tra qualche anno, le loro dimensioni dovranno essere rivedute, perché si tende a dimensioni maggiori, anche per l'artigianato.

Quando si definisce piccola industria quella che non ha più di cento dipendenti e 2 milioni di lire di investimento medio per ogni dipendente, a mio avviso, ciò può essere esatto solo per alcuni settori, ma in generale oggi occorrono capitali molto maggiori. Secondo l'emendamento Castagno, media industria è quella che non ha più di 500 dipendenti e 6 milioni per ogni dipendente; non comprendo perché ci debba essere un rapporto diverso secondo che l'azienda sia piccola o media; il rapporto è diverso secondo i settori, non secondo le dimensioni.

Ora, in certi settori, il rapporto potrà essere maggiore, in altri minore.

CASTAGNO. Ma in tal caso cambia la caratteristica dell'industria: ecco il concetto!

DOSI, *Relatore*. Non è la dimensione dell'azienda che altera il rapporto tra dipendenti e capitali. Quello dell'azienda elettrica, peraltro, è un esempio che non serve, perché l'azienda elettrica, per la sua stessa struttura, non potrà mai essere né piccola, né media.

A mio giudizio, perciò, è bene che ci sia una definizione, la più esatta possibile, della piccola e della media impresa, proprio per vincolare la destinazione di questi finanziamenti a tasso agevolato a un settore che ne ha bisogno. Occorre però essere d'accordo su due premesse: innanzitutto, che le dimensioni dei due tipi di industria vanno guardate secondo l'esperienza di oggi, non giustamente espressa da queste formule; e poi che non si dia un rilievo troppo vincolante al rapporto dipendenti-capitale investito, perché questo rilievo altererebbe la giusta impostazione del problema.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. A mio parere, si tratta di materia veramente difficile da cristallizzare in una norma di legge, in particolare oggi, quando cioè i rapporti che consideriamo sono in una fase di profonda trasformazione.

La mia è – soprattutto – una obiezione di metodo.

Aggiungo che dovremmo fare una sostanziale distinzione tra i criteri da adottare nel

centro-nord e quelli da tener presenti nel centro-sud; infatti la legge è uno strumento diverso secondo le zone nelle quali agisce. Nel centro-nord la legge deve tendere a potenziare le piccole e medie aziende in quanto tali e a controllare le grandi concentrazioni industriali; nel centro-sud la definizione di piccola e media industria, oltre che alla stessa funzione di favorire lo sviluppo industriale, deve avere uno scopo aggiuntivo di incentivo di sviluppo, ed è in particolare per questo secondo fine che i criteri fissati nella legge devono avere una certa larghezza.

Tali sono i motivi per i quali, alla luce delle esperienze fatte in questi ultimi anni, credo si debba mantenere una certa larghezza nel fissare i limiti per la definizione di piccola e media industria e lasciare una certa discrezionalità a chi applica la legge per adeguarla alle diverse situazioni.

Credo quindi che questa prima osservazione comprenda tutte le altre, senza dover scendere ad osservare analiticamente i vari criteri. Vorrei però dire qualcosa a proposito degli emendamenti.

Per quanto riguarda quello presentato dagli onorevoli Anderlini e Castagno, condivido le opinioni espresse dal Relatore. Questo emendamento, come quelli del resto presentati dagli onorevoli colleghi Failla ed altri, è poggiato sul primo criterio di distinguere piccola e media industria; per quanto riguarda la piccola, vi è il criterio di considerare tale soltanto quella a carattere personale, poiché si deduce indirettamente da queste norme che, relativamente alla piccola industria, dovrebbero essere escluse le società per azioni.

FAILLA. Onorevole Ministro, mi spiace contraddirla, ma non è così, e il nostro articolo aggiuntivo 1-*B* lo dice.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Comunque, considerare come piccola industria cento dipendenti e due milioni per addetto, rappresenta un criterio rigido che non ha nessun rapporto con la realtà che si evolve.

FAILLA. Ma quelli sono soltanto limiti, entro i quali operare.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Onorevole Failla, ho l'impressione che ella, nei suoi emendamenti, abbia un poco... improvvisato, e ne vien fuori, in materia di piccola e media industria, un'organizzazione, una specie di montatura che deve decidere e deliberare, per cui a un certo momento non so più chi sarà ad approfittare e ad avvantaggiarsi di questa legege. Se ne deducono infatti: un Albo per le piccole imprese un Albo per le medie imprese; un Comitato regionale per decidere se sono piccole o medie, e che deve esaminare i finanziamenti; la decisione deve pervenire al Comitato nazionale, costituito presso il Ministero dell'industria. Per quanto riguarda la provenienza dei capitali, poi, onorevole Failla, è molto difficile stabilirla quando si tratta di società per azioni: noi possiamo fare degli esami, cercare, sulla base della discrezionalità a nostra disposizione, di evitare che un'impresa venga finanziata o meno, ma non possiamo cristallizzare tutto ciò in una norma di carattere legislativo.

Rispondo ora all'onorevole Castagno. Ella ha fatto il caso della « Superga », che si presenta con una sua società autonoma e va a fare degli impianti a Bari. Perché? Abbiamo costituito la zona industriale di Bari, e tanto il mio Ministero quanto quello delle partecipazioni statali, individuata questa zona industriale, cerchiamo di chiamare gruppi, grandi e piccoli, affinché vi facciano degli investimenti.

CASTAGNO. Ma allora usciamo dai limiti e dal concetto ispiratore della legge.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. No, e nessuno, penso, può dire che quanto è stato fatto finora sia fuori della legge; è bensì nel suo ambito. Si tratta di criteri applicativi: io sostengo che questi sono buoni e non debbono essere modificati, perché è inutile che continuiamo a parlare della industrializzazione delle zone depresse, quando poi si vogliono mettere dei limiti all'azione che si può o si deve esercitare.

CASTAGNO. Nessuno vuol mettere dei limiti.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ella ha fatto il caso della « Superga »: ma la « Superga », quando non le venga dato un incentivo per andare a fare un impianto a Bari, trova convenienza a farlo a Milano o a Torino.

CASTAGNO. Ma in tal caso facciamo una altra legge, oppure modifichiamo il titolo di questa. Qui siamo di fronte a tutta una politica diversa.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Allora, se dobbiamo allargare i limiti e arrivare nientemeno che all'Italia settentrionale, mi sembra che i due emendamenti finiscano a un certo momento coll'identificarsi. Con questa differenza: che quando allargo il concetto di media impresa lo faccio solo per le zone per le quali è necessario promuovere lo sviluppo industriale, mentre voi lo volete fare anche per le altre zone.

Se non intendiamo escludere la partecipazione privata nello sviluppo industriale dell'Italia meridionale dobbiamo allargare gli incentivi. Questa legge si riferisce alle piccole e medie imprese, ma utilizza il concetto in relazione agli incentivi dello sviluppo economico; questo è il motivo per il quale non intendo mutare la forma che abbiamo dato alla norma e sono contrario agli emendamenti.

GRANATI. Prendo la parola per una dichiarazione di voto.

Noi sosteniamo il gruppo di emendamenti presentato perché riteniamo essenziale che per legge si classifichino le piccole e medie industrie. La questione ha carattere pregiudiziale rispetto alla legge 30 luglio 1959, n. 623. A nostro avviso la discussione non ha carattere tecnico (semmai lo avrà successivamente, per stabilire i limiti più efficienti e più adeguati per la classificazione), ma deve dimostrare se esiste o meno un accordo sull'esigenza della definizione di piccola e media industria; si tratta infatti di emendamenti che investono tutta la linea e l'impostazione della nostra politica.

PRESIDENTE. Poiché siamo in sede legislativa e sono stati presentati formalmente emendamenti, non possiamo che porre in votazione gli emendamenti stessi.

FAILLA. Prendo la parola per una dichiarazione di voto.

Ferme restando le asserzioni dell'onorevole Granati, dichiaro che se il relatore onorevole Dosi volesse proporre alcune modifiche su certe espressioni formali del nostro gruppo di emendamenti, sarei lieto di discutere ed accogliere le sue proposte di emendamenti.

DOSI, *Relatore*. Non sono contrario al fatto che la legge contenga una norma che definisca la piccola e media impresa sulla base dei due soli elementi sufficientemente indicativi: la entità del capitale investito e il numero dei dipendenti. Tale è la dichiarazione che già ho fatto prima e che ora ripeto in relazione all'interrogativo dell'onorevole Failla.

PRESIDENTE. Il relatore ha espresso parere contrario agli emendamenti così come sono formulati e non ha proposto emendamenti agli emendamenti.

ANDERLINI. Propongo che, prima di votare gli emendamenti Failla e successivamente i nostri, venga messa in votazione la proposta del relatore, cioè che si costituisca un comitato ristretto per studiare la formula da adottare per definire la piccola e la media industria; infatti la sostanza della proposta del relatore ci trova disposti alla discussione e i due elementi sono stati individuati anche da noi.

PRESIDENTE. Non mi risulta che il relatore abbia fatto una simile proposta.

FAILLA. È, comunque, una proposta che fa l'onorevole Anderlini e che io accetto. Ritengo, però, che la questione debba essere risolta entro oggi, perché non desideriamo ritardare l'*iter* del disegno di legge; si tratta soltanto di combattere battaglie politiche di fondo.

PRESIDENTE. Prendo atto della proposta dell'onorevole Anderlini appoggiata dal collega Failla. Sostanzialmente può ridursi ad una proposta di rinvio per la costituzione di un comitato.

AMADEO ALDO. Penso che si debba essere contrari; è un disegno di legge che si deve approvare urgentemente.

MERENDA. Sono contrario perché la materia riguarda una diversa e ben più importante sede, non quella attuale di mera proroga.

TROMBETTA. Sono contrario a tale proposta perché è rallentatrice dell'*iter* legislativo; non vedo il nesso tra il disegno di legge che stiamo esaminando e la necessità di procedere ad una classificazione. Raccomando piuttosto che i due emendamenti in materia di una più precisa classificazione di piccola e media industria vengano al più presto esaminati in sede appropriata; raccomando inoltre al Ministro di disporre perché venga posto allo studio il problema da parte degli uffici.

DOSI, *Relatore*. Non posso che essere coerente con quanto detto, e cioè mi sono dichiarato contrario ai due emendamenti che sono stati considerati e discussi adesso; coerente poi con l'affermazione fatta nel corso della mia breve esposizione: ritengo che si possa considerare la opportunità e la possibilità d'inserire nel testo stesso della legge una definizione per la quale non mi sento evidentemente in questo momento di fare una improvvisata proposta. Non ho però nessuna difficoltà a studiare l'argomento per poter presentare una proposta che sia coerente con le affermazioni fatte al principio della mia esposizione.

CASTAGNO. Se il Relatore si impegna, come ha ora detto, a studiare il modo di inserire nella legge questa definizione, ci dichiariamo d'accordo.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Vorrei pregarvi di riflettere un po' su tutto ciò. Abbiamo precedentemente votato un articolo in base al quale, per quanto riguarda i finanziamenti per le aree depresse, accettiamo come definizione della piccola e media industria i limiti fissati dal Comitato

interministeriale del credito. Ritengo, personalmente, che, sia in mezza giornata, sia in una settimana, arrivare ad una definizione così complessa e difficile quale quella che deve cristallizzare in una norma legislativa il criterio di piccola e media impresa, sia una cosa ardua; ardua e che ci porterà a degli errori. E noi errori di questo genere non dobbiamo farne, in una fase di sviluppo economico, quale quella nella quale ci troviamo. In questa fase i due criteri – quello di tutelare le piccole e medie imprese e quello di dare alcuni incentivi sostanziali allo sviluppo ecomico – si identificano, combaciano l'uno con l'altro, e non possiamo vederli disgiunti. Ecco perché chiedo agli onorevoli componenti la Commissione di voler restare fermi ai criteri da noi fin qui seguiti. Lasciamo al Comitato interministeriale del credito il compito di definire la piccola e la media industria, e atteniamoci a queste definizioni.

PRESIDENTE. Non mi resta che porre in votazione la proposta dell'onorevole Anderlini di costituire un comitato ristretto per la definizione di piccola e media impresa.

ANDERLINI. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta del deputato Anderlini di rinviare a un Comitato ristretto la definizione di piccola e media impresa.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	12
Voti contrari	14

(*La Commissione non approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo, Anderlini, Ariosto, Ballardini, Castagno, Colleoni, Colombo Vittorino, Cremisini, Dal Falco, De' Cocci, De Meo, Diaz Laura, Dosi, Failla, Granati, Graziosi, Invernizzi, Larussa, Merenda, Origlia, Romeo, Santarelli, Titomanlio Vittoria, Togni Giulio Bruno, Trombetta e Vacchetta.

Sono in congedo:

Alliata di Montereale, Battistini Giulio, Gullotti e Lucifero.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Per consentire agli onorevoli colleghi di prendere parte, in aula, alla commemorazione dei colleghi De Caro, De Vita e Andò, sospendo la seduta fino alle ore 11,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,55, è ripresa alle ore 12*).

PRESIDENTE. Possiamo ora passare al voto sugli emendamenti relativi al concetto di piccola e di media impresa industriale.

FAILLA. Questi emendamenti concernono il modo di definire il concetto, cioè dettagli che nella forma possono essere perfezionati. Ma noi riteniamo che la votazione testé avvenuta abbia il valore di un *fin de non-recevoir*, significhi cioè aprioristico diniego della maggioranza della Commissione ad inserire in questa legge, ed ai fini suoi propri, una definizione della piccola industria e della media industria. Questa manifestazione di volontà espressa dalla maggioranza della Commissione è in contrasto con la impostazione fondamentale che i commissari comunisti e socialisti dànno al problema, poiché essi ritengono che per un'onesta applicazione della legge sia condizione necessaria precisare nella legge stessa quali sono i suoi destinatari. Discutere ora e procedere a votazioni sui dettagli di una definizione che la maggioranza della Commissione ha già fatto comprendere di non volere inserire nella legge significa perdere del tempo. Allo scopo, appunto, di non perdere del tempo, i commissari socialisti e comunisti, ai quali sta a cuore che l'*iter* della legge non sia rallentato oltre il necessario, presentano formale richiesta, corredata dal prescritto numero di firme, affinché l'esame e l'approvazione di questa legge siano rimessi all'Assemblea. In aula si stabilirà se le nostre posizioni, se le nostre proposte rappresentano frutto di improvvisazioni o rispondano ad esigenze di fondo che noi intendiamo sostenere.

PRESIDENTE. Prendo atto della presentazione della richiesta di rimessione della discussione in Assemblea, che vedo corredata dalle firme di oltre un decimo dei componenti l'Assemblea. Per il controllo di prammatica da parte della Segreteria della Camera, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione sul disegno e la proposta al nostro esame.

Discussione del disegno di legge: Finanziamenti a favore dell'industria serica (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato (2935).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente finanziamenti a favore dell'industria serica, già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato e sul quale le Commissioni V e VI hanno espresso parere favorevole.

L'onorevole Dosi ha facoltà di svolgere la relazione.

DOSI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, voi tutti sapete che l'attività serica italiana, in questi ultimi anni, ha subito un declino impressionante. Dalla produzione di 35 milioni di chili di bozzoli del 1938, si è scesi nel 1960 alla produzione di soli 7 o 8 milioni. Tale produzione, che in alcune regioni integrava efficacemente altre attività agricole, ha subito un tale ribasso che gli stabilimenti che importavano la fibra serica naturale non possono più risolvere il problema attraverso l'istituto della temporanea importazione.

Bisogna però riconoscere che in questi ultimi anni si è avuta, non solo a parole ma anche a fatti, una certa ripresa in tutti i settori dell'attività sericola.

L'importazione di semi dal Giappone, dove hanno avuto rimescolamenti con produzioni indigene, ha consentito di ottenere una produttività tanto elevata da superare, in questi ultimi tempi, quella giapponese. Forse questi risultati sono andati a scapito della qualità, ma si è ottenuta una resa del seme molto più elevata di quella tradizionale; prima della guerra il rapporto tra bozzolo e seta era da 10 a 1; oggi è diventato da 6 e mezzo a 1.

Se questi risultati sono stati apprezzabili nel campo semario, bisogna fare qualcosa anche nel campo della trattura, cioè il campo nel quale si opera lo sfilamento del filo dal bozzolo sino a formare, attraverso un processo iniziale di torsione del filato, il filo serico. Effettivamente nel nostro paese le filande sono ancora caratterizzate dalle vecchie bacinelle, che arrivano a un limitato numero di capi (sedici, al massimo venti), a differenza del Giappone, che nel campo della trattura ha fatto dei passi avanti molto importanti, sino alla produzione di un nuovo sistema di bacinelle che consentono di ridurre sensibilmente il cosiddetto margine di filatura. Questo margine di filatura, sommato al prezzo dei bozzoli, sulla base del rapporto 6-6,50 rispetto a 1, costituisce il costo industriale del filato serico. Tra il prezzo italiano e quello giapponese c'è una differenza oggi di circa ventimila lire al chilogrammo, ciò che impedisce ai nostri produttori ed esportatori di collocare all'estero prodotti serici con filato indigeno.

Il disegno di legge presentato al Senato e da questo approvato, è un provvedimento che vuol sollecitare una trasformazione della trattura, facilitando, attraverso finanziamenti, l'acquisto di macchinari giapponesi; ha – quindi – lo scopo di ridurre il costo di filatura e, conseguentemente, abbassare ancora il costo finale della fibra serica. È altresì un provvedimento che attribuisce all'I.M.I. il compito di finanziare tale opera, nell'ambito di cinquecento milioni di lire, a un tasso molto modesto del tre per cento.

Personalmente, non credo molto a una ripresa sensibile dell'attività serica nel nostro paese. A questo riguardo ho, anzi, delle grosse perplessità; penso però che si debba fare di tutto per conservare, sia pure in limiti molto più ristretti di fronte a quelli del passato, delle attività che sono tradizionali dell'Italia e che, anche se non hanno una importanza enorme nel complesso dell'agricoltura, tuttavia ne hanno una discreta in alcune province, come per esempio in quelle di Treviso e di Udine.

COLLEONI. Prima che il Relatore concluda vorrei che mi spiegasse il rapporto illustrato all'inizio di 6,5 a 1; vorrei inoltre che mi parlasse di quelle bacinelle speciali di origine giapponese: non ci sono possibilità in Italia, da parte di nostre industrie meccaniche, di dedicarsi a queste produzioni, oppure sono coperte da brevetto?

CASTAGNO. Vorrei sapere dall'onorevole Relatore se quelli che noi dobbiamo importare dal Giappone sono semi o bozzoli.

TROMBETTA. Anch'io desidero porre una domanda al Relatore; una domanda che costituisce per me un dubbio. Sono fondamentalmente d'accordo sul provvedimento, però mi sembra che la cifra di cinquecento milioni sia piuttosto modesta, in relazione alla articolazione decennale di questo provvedimento. E se tengo conto che un esercizio è praticamente passato, mi vien fatto di domandare se ci sono aziende che attendono e che quindi assorbono già del tutto la suddetta cifra.

DOSI, *Relatore*. Le domande che mi sono state poste mi consentono alcune precisazioni.

Anzitutto, rispondendo all'onorevole Colleoni, spiego che il seme produce il bozzolo o bianco o giallo, secondo la sua natura; l'importante è che il seme produca un bozzolo

che contenga molta e buona seta; meno bozzoli occorrono per produrre un chilo di seta e più basso sarà il prezzo della seta. Quindi il nuovo rapporto che è stato ottenuto tra seta e bozzolo (da 1 a 6 e mezzo) ha determinato un prezzo più vantaggioso e un minor pregio della qualità.

All'altra domanda dell'onorevole Colleoni – perché non si producono macchine – rispondo che il motivo consiste nella mancanza di convenienza; non c'è mercato e solo un Paese produce macchine sufficienti per tutto il mondo; si tratta di un monopolio che nessuno avrà convenienza a spezzare.

Rispondo ora all'onorevole Castagno.

La mescolanza tra semi giapponesi e semi italiani ha dato luogo ad una buona specie, ha reso il nostro seme migliore di quello estero.

Continua invece, ed è bene incrementarla, l'importazione di bozzoli, ma in minima quantità, dal Giappone, dalla Cina e dal Caucaso.

CASTAGNO. La produzione italiana è dunque finita.

DOSI, *Relatore*. L'importazione integra la produzione italiana; se si potesse sviluppare l'importazione definitiva del bozzolo, od anche la temporanea importazione, si potrebbero incrementare maggiormente i nostri impianti.

Quanto alla misura del finanziamento, è di 500 milioni; si tratta di una cifra esigua, ma ritengo sia sufficiente per risolvere il problema. A questo punto certamente si solleverà un'obiezione, che anticipo per desiderio di obiettività. Si domanderà, cioè, perché si vuole emanare una legge particolare per questo settore, quando poco tempo fa è stata discussa una legge per il finanziamento di tutti i settori. Il motivo consiste nella differenza del 2 per cento del tasso d'interesse; non si tratta di una zona depressa, ma di un settore depresso.

A mio avviso questa facilitazione può essere concessa, in quanto concorre al risollevamento delle sorti del settore.

CASTAGNO. Desidererei ancora sapere come si regola il Ministero dell'industria e commercio nei rapporti con gli istituti di credito per il limite del tasso d'interesse per questi mutui. Trattandosi qui di un istituto controllato dallo Stato, è stato fissato il limite dell'8 per cento. Non ritiene il Relatore che sia un tasso molto alto, sia pure come limite massimo?

DOSI, *Relatore*. Anche a mio giudizio il limite massimo è piuttosto elevato, tanto che vi è motivo di ritenere che a tale limite si possa non pervenire.

Ritengo che la questione posta dall'onorevole Castagno e la dichiarazione del Relatore su questo argomento possano essere tali da indurre ad una determinazione prudente del limite massimo, onde esso non abbia a identificarsi con quello previsto nel testo della legge. Ritengo di avere esaurientemente soddisfatte le domande dei colleghi. Non mi rimane, pertanto, che concludere auspicando l'approvazione del testo di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

INVERNIZZI. Ritengo che questo disegno di legge sia inutile, perché non modificherà la produzione dei bozzoli in Italia né la loro importazione, né l'occupazione della manodopera; servirà soltanto ad integrare determinati profitti del settore.

Un tale provvedimento sarebbe giustificato se il settore serico fosse in crisi, ma non lo è, né incontra difficoltà a piazzare i suoi prodotti sul mercato, sia che si tratti di produzione in serie, sia di prodotti più pregiati, come, per esempio, tessuti d'alta moda. L'industria serica vive dunque un periodo di grande floridezza. Non resterebbe che aumentare le tasse in rapporto al profitto!

Non comprendo né il disegno di legge, né il parere ad esso favorevole dei miei colleghi.

Potrebbe divenire al massimo una legge di sanatoria; non ne scorgo quindi l'utilità; anche perché non si può fare concorrenza al Giappone.

La seta giapponese è ben diversa da quella di nostra produzione. Si dirà che ai giapponesi costa meno la trattura: ma il problema della trattura è per noi, in Italia, un problema risolto e superato, in quanto i nostri tessitori cercano di entrare in commercio con la stessa Cina proprio per avere da quei produttori la seta già trattata.

Ho sentito parlare di un incentivo all'agricoltura. Se si trattasse di un motivo legato a questo fattore, la legge non dovrebbe essere di nostra competenza, bensì della Commissione agricoltura; comunque questo mi sembra da escludere in modo assoluto, per cui neanche i contadini avranno alcun beneficio da questa legge.

Siamo perciò contrari alla sua approvazione. In ogni modo, se la maggioranza sarà favorevole, noi chiederemo almeno di emendare la data contenuta nell'articolo: si deve parlare di 1° gennaio 1961 » e non di « 1° luglio 1960 ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DOSI, *Relatore*. Mi pare che l'onorevole Invernizzi non abbia approfondito l'argomento e lo abbia guardato da comasco, con « occhio di tessitura ». Egli ha visto che alla tessitura non possono derivare vantaggi: ma non sarebbe neanche giusto che ne derivassero, in quanto essa attraversa un periodo di splendore. Tutto questo però non riguarda questa materia, in quanto quello in esame non è un provvedimento tendente a facilitare l'importazione di bozzoli e la produzione degli stabilimenti, bensì vuol fare costar meno la seta.

Le osservazioni dell'onorevole Invernizzi partono da una premessa che non è giusta. Il problema non va visto dal punto di vista della tessitura, bensì da quello della opportunità di continuare in Italia, sia pure in limiti ristretti, la produzione di bozzoli, ottenibile con il concorso di due fattori: il seme e la riduzione del costo di filatura. Come si può ridurre il costo? Adoperando macchinari giapponesi. Come si può comperare il macchinario giapponese? Facilitando il finanziamento.

INVERNIZZI. Ma se vogliamo difendere la produzione del bozzolo, non è certamente questo il provvedimento adatto!

BIAGGI NULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non posso che convalidare quanto esposto in maniera chiara e competente dall'onorevole Relatore Dosi. Questo provvedimento integra quello del 20 febbraio 1956 e si può dire che, effettivamente, cerchi di mantenere in vita l'attività che ci sta a cuore e relativamente alla quale sembra che si sia determinata, sia sul piano interno sia su quello estero, una ripresa della produzione del nostro tipo.

Occorre tener presente che l'unico paese che produce ancora bozzoli è l'Italia, che si protegge sul piano mondiale con un dazio che è di circa il 15 per cento, ma che domani, con l'applicazione del M.E.C., si potrebbe ridurre al 2 per cento: ciò che non sarebbe più protettivo. Questo provvedimento mira perciò a mantenere efficiente quel polmone che ci permette di negoziare sul piano internazionale a prezzi più convenienti. Questo è il sottofondo di tutta la questione.

Per quanto concerne il pericolo qui sottolineato che i fondi siano già stati spesi, almeno in buona parte, credo di poterlo negare. Naturalmente, con i cinquecento milioni di mutui concessi, c'è già qualche azienda che ha provveduto ad aggiornarsi: a questo proposito dirò che, siccome siamo ormai in una fase marginale in cui le aziende si conoscono l'un l'altra, è bene siano tutte messe in condizioni di aggiornarsi e di lavorare così nelle stesse condizioni.

È stato, poi, sollevato il problema dell'8 per cento previsto come massimo.

Bisogna tener presente che la nostra economia – e lo è stato detto quando si è parlato della legge n. 623 – dev tendere a far cadere i tassi d'interesse. Noi abbiamo avuto dei ritocchi sul tasso, il che ci fa pensare che questo limite sia già superiore. Oggi è già al di sopra del tasso corrente e questo documenta la vitalità e la trasformazione profonda del nostro Paese.

CASTAGNO. All'articolo 4 si prevedono 25 milioni ogni anno; ma quando si ammortizzano i mutui, gli stanziamenti dovrebbero ridursi.

BIAGGI NULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Con questa legge si dà la possibilità di copertura per 10 anni.

La legge è stata presentata in questi termini. Il Governo vi chiede di venir incontro all'azione che ha già svolto il Senato e di approvarla.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« L'Istituto mobiliare italiano è autorizzato, entro il limite di 500 milioni di lire, a concedere mutui a favore delle imprese seriche italiane che abbiano provveduto dopo il 1° luglio 1960 o che provvederanno all'acquisto in Italia o all'estero di macchinari di nuovo tipo per la filatura automatica della seta, compresi tutti gli accessori meccanici necessari al funzionamento degli impianti.

I mutui previsti dalla presente legge potranno avere una durata non maggiore di dieci anni ed i relativi interessi non potranno gravare sulle imprese mutuatarie in misura maggiore del 3 per cento all'anno ».

L'onorevole Invernizzi propone di sostituire alle parole: « 1° luglio 1960 », le parole: « 1° gennaio 1961 ».

La cosa potrebbe essere comprensibile, ma ci porterebbe a rimandare la legge al Senato.

DOSI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Invernizzi per le ragioni più volte illustrate. La legge deve essere approvata presto, in modo che si possano ottenere quei benefici senza ulteriori ritardi.

BIAGGI NULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Anche il Go-

verno è contrario per le stesse ragioni esposte dal Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Invernizzi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 di cui è già stata data lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dei successivi articoli 2, 3 e 4 che, non essendovi emendamenti né osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 2.

Per compensare l'Istituto mobiliare italiano dell'onere derivante dalla limitazione del tasso di interesse previsto dallo articolo 1, il Ministero del tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, è autorizzato a corrispondere all'Istituto medesimo, in relazione alla durata dei mutui, un contributo non eccedente il 5 per cento annuo.

Il contributo di cui al precedente comma sarà liquidato per ciascuna operazione, sulla base della differenza fra le rate di ammortamento che l'Istituto avrebbe percepito applicando il tasso di interesse corrente per le operazioni analoghe, al momento della stipulazione del mutuo, e le rate di ammortamento effettivamente dovute dall'impresa mutuataria.

(*È approvato*).

ART. 3.

Alle operazioni di credito previste dalla presente legge si applicano tutte le agevolazioni tributarie contemplate dalle disposizioni in materia di finanziamenti a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali.

Le agevolazioni tributarie di cui al comma precedente non si applicano ai fini della imposta sulle obbligazioni.

(*È approvato*).

ART. 4.

Per provvedere alla spesa prevista dall'articolo 2 sarà stanziata, nel bilancio del Ministero del tesoro, la somma di lire 250 milioni in ragione di lire 25 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1969-70.

L'onere relativo all'esercizio finanziario 1960-61 viene fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 538 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione della presente legge.

(*È approvato*).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

La seduta termina alle 12,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI